



Città di **Reggio Calabria**

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
CULTURA E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITÀ MERCATALI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2026

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di Applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Obiettivi

Art. 4 - Ricognizione mercati e posteggi fuori mercato. Individuazione aree, posteggi, settori, superfici

TITOLO II - DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività

Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Art. 7 - Documentazione Antimafia

Art. 8 - Autorizzazioni di tipo A

Art. 9 - Posteggi Riservati

Art. 10 - Bando per il rilascio di autorizzazioni di Tipo A

Art. 11 - Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi ("spunta")

TITOLO III - SUBINGRESSO - REVOCHE - SOSPENSIONI

Art. 12 - Subingresso nelle autorizzazioni di Tipo A

Art. 13 - Revoca Autorizzazione di Tipo A

Art. 14 - Sospensione Autorizzazione di Tipo A

Art. 15 - Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi

Art. 16 - Cessazione dell'attività di commercio di Tipo A

TITOLO IV - GESTIONE DEI MERCATI

Art. 17 - Orario di accesso e di sgombero

Art. 18 - Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati

Art. 19 - Circolazione veicolare nei mercati

Art. 20 - Disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza

Art. 21 - Prescrizioni e divieti nei mercati

Art. 22 - Dimensioni dei Posteggi

TITOLO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 23 - SCIA per il commercio in forma itinerante

Art. 24 - Modalità di presentazione della SCIA

Art. 25 - Subingresso all'abilitazione di Tipo B

Art. 26 - Prescrizioni e divieti per l'attività itinerante

- Art. 27 - Orario del commercio in forma itinerante
- Art. 28 - Cessazione dell'attività di commercio di Tipo B
- Art. 29 - Street Food
- Art. 30 - Sospensione e revoca

TITOLO VI - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TEMPORANEO O STAGIONALE

- Art. 31 - Autorizzazioni per posteggi temporanei
- Art. 32 - Autorizzazioni per posteggi stagionali

TITOLO VII - TRIBUTI

- Art. 33 - Modalità di pagamento dei tributi comunali

TITOLO VIII - MERCATI TIPICI E SETTORIALI O SAGRE

- Art. 34 - Norme in materia di funzionamento dei mercati tipici o settoriali, delle fiere e delle sagre
- Art. 35 - Tipologie Merceologiche dei mercati tipici o settoriali, fiere e sagre
- Art. 36 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 37 - Mercati speciali

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Sanzioni
- Art. 39 - Sanzioni accessorie
- Art. 40 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella Città di Reggio Calabria per quanto non già previsto dalla legge regionale e dagli altri provvedimenti emanati in materia dalla Regione Calabria.
2. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- b) **autorizzazione per il commercio di tipo A:** l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;
- c) **SCIA (abilitazione) per il commercio di tipo B:** la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso del posteggio ed in forma itinerante;
- d) **operatore:** il soggetto autorizzato o abilitato all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) **presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia o meno svolto l'attività commerciale, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, non abbia esercitato l'attività per il periodo di tempo stabilito, non viene considerato presente nel mercato;
- g) **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche individuate dal Comune di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione delle ricorrenze individuate;
- h) **posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- i) **posteggio riservato:** il posteggio individuato per produttori agricoli e operatori con disabilità;
- j) **posteggio fuori mercato:** un posteggio destinato all'esercizio dell'attività di commercio e non compreso nelle aree destinate a mercati;
- k) **spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;

- l) **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- m) **miglioria**: la possibilità, per un operatore concessionario di posteggio in un mercato, di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato;
- n) **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato, di scambiarsi il posteggio, su richiesta congiunta, purché nell'ambito del medesimo settore merceologico e senza modifica degli spazi assegnati;
- o) **settori merceologici**: il settore alimentare e il settore non alimentare;
- p) **produttori agricoli**: chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

Art. 3 - Obiettivi

1. Con il presente regolamento si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) favorire il riordino e la riqualificazione del commercio su aree pubbliche, valorizzando il ruolo degli operatori e considerando i bisogni e gli interessi dei cittadini;
 - b) rilanciare la funzione sociale dei mercati cittadini, quali luoghi di incontro, dialogo, scambio culturale e rafforzamento del senso di comunità;
 - c) garantire il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo le realtà imprenditoriali più deboli e assicurando la competitività delle microeconomie locali sul mercato;
 - d) incrementare il commercio di prossimità, soprattutto nelle zone più decentrate della città, con particolare riguardo agli effetti positivi sulla mobilità urbana e la sostenibilità ambientale;
 - e) migliorare la qualità e le condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, garantendo una maggiore diversificazione e sicurezza dei prodotti.

Art. 4 - Ricognizione mercati e posteggi fuori mercato. Individuazione aree, posteggi, settori, superfici

1. Nell'allegato A al presente Regolamento sono individuate, per l'esercizio del commercio al dettaglio, le aree pubbliche per effettuare i mercati e i posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, modificate e razionalizzate, con relative date e aree di svolgimento, settore merceologico di riferimento, superficie riferita ad ogni singolo posteggio.
2. Le planimetrie di riferimento costituiscono anch'esse parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al punto 1, lett. a) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
3. L'esercizio dell'attività di cui al punto 1, lett. b) è soggetto alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 s.m.i., sostituito dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) b) c) d) e) f) sopradescritti, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

3. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
4. L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, relativamente al settore alimentare, possono essere rilasciate alle persone fisiche o alle società di persone che risultano iscritti al registro delle imprese presso la camera di Commercio, di cui all'art. 2188 del Codice Civile, istituito dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che non versino nelle condizioni di cui al comma 1 e che siano, inoltre, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio, attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto; le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a questa.
8. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 7 - Documentazione Antimafia

1. Il SUAP, prima di rilasciare l'autorizzazione di tipo A – per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, e nella verifica della SCIA di abilitazione di tipo B – per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisisce le informazioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 sul conto delle persone che ne fanno richiesta, sia in forma singola sia in forma associata, consorziata, società cooperativa, in corso di validità, con dicitura antimafia.

Art. 8 - Autorizzazioni di tipo A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune dove il posteggio si trova mediante bando pubblico. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore o modifica della disciplina di settore. L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate contestualmente con un unico atto. L'autorizzazione non può essere ceduta se non con atto notariale di cessione o affitto dell'azienda o del ramo d'azienda. La concessione trasferita a terzi a seguito di cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda mantiene la scadenza naturale prevista nell'autorizzazione originaria rilasciata al primo titolare, ossia al soggetto che è risultato concessionario del posteggio mediante bando pubblico.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a 100.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4 comma 5 della L.R. 18/1999 è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 9 - Posteggi Riservati

1. Produttori Agricoli

Possono essere riservati posteggi nei mercati ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che esercitano la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda e che ne facciano richiesta. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, devono essere iscritti nel registro delle imprese. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. I posteggi sono assegnati secondo i criteri di priorità previsti dal bando per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A di cui all'art.10. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- di dieci anni, con validità estesa all'intero anno solare;
- di dieci anni, ma con validità limitata a uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni.

2. Operatori con disabilità

Il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di cui all'art. 10, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di priorità previsti dall'avviso pubblico.

Art. 10 - Bando per il rilascio di autorizzazioni di Tipo A

1. Il Comune con cadenza annuale provvede alla ricognizione dei posteggi disponibili in tutte le aree mercatali, nonché dei posteggi fuori mercato, a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza, revoca o incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.
2. Sulla base della ricognizione effettuata, il Comune, con cadenza annuale, può predisporre apposito bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, mediante la formazione di una graduatoria sulla base dei criteri previsti dalle normative vigenti.
3. Il mancato ritiro del titolo autorizzativo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di ritiro, comporta l'automatica decadenza della concessione e l'assegnazione del posteggio al concorrente successivo in graduatoria. Il titolo potrà essere ritirato da un soggetto delegato munito di atto di delega e copia del documento di identità del delegante.
4. La disposizione di cui al precedente comma opera anche in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione a seguito di subingresso.

Art. 11 - Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi ("spunta")

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 17, sono considerati assenti e non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata. Tali posteggi verranno assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, dal personale di vigilanza, secondo le graduatorie di "spunta".
2. Il Comune, per la procedura di cui al punto 1, predispone apposito avviso pubblico e istituisce tre graduatorie di "spuntisti", distinti per settore a) alimentare, b) non alimentare, c) imprenditori agricoli. L'aggiornamento e la revisione delle suddette graduatorie avverranno annualmente a cura del SUAP nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze nel mercato rilevate dal personale addetto alla vigilanza;
 - b. maggiore anzianità d'azienda con riferimento alla data d'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c. dimostrazione della regolarità dei pagamenti dei tributi locali.
 - d. in caso di parità di punteggio, ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale.

TITOLO III

SUBINGRESSO - REVOCHE - SOSPENSIONI

Art. 12 - Subingresso nelle autorizzazioni di Tipo A

1. Il trasferimento della gestione della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Calabria n. 18/1999, fermo restando la regolarità dei pagamenti dei canoni e tasse dovute dal cedente alla data di richiesta del subentro ed eventualmente dal subentrante, relative a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio.
2. Costituisce causa di diniego per il subingresso della concessione del trasferimento, in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se l'operatore cedente non abbia svolto l'attività sul posteggio per un minimo di anni 5 (cinque) dalla data del rilascio del titolo autorizzativo/concessorio.
3. In deroga al punto 2, il subingresso può avvenire prima dei cinque anni dalla data del rilascio del titolo autorizzativo/concessorio, solo nei seguenti casi:
 - in caso di pensionamento con trasferimento della concessione a parente stretto entro il secondo grado;
 - in caso di malattia grave del cedente, opportunamente documentata;
 - in caso di morte del titolare, come disposto dal comma 6.
4. In tutti i casi, lo stesso cedente titolare dell'azienda, per altrettanto periodo di anni 5 (cinque), non può avanzare richiesta di autorizzazione amministrativa di tipo A per il mercato per il quale è stato ceduto il diritto del posteggio precedentemente assegnato.
5. Nel caso di cessione per atto tra vivi, il subentrante presenta domanda di subingresso attraverso il portale telematico in uso al Suap, allegando:
 - a) l'autorizzazione originale;
 - b) copia dell'atto di cessione;
 - c) autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - d) relativamente al settore merceologico alimentare, documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 4.

Il subingresso si perfeziona con la chiusura positiva della pratica telematica e il rilascio del titolo autorizzativo all'operatore subentrante. L'atto notarile di cessione dell'azienda, o del ramo d'azienda, non comporta, di per sé, l'automatico subingresso del cessionario sull'autorizzazione del cedente.

6. Nel caso di cessione per morte del titolare, gli eredi legittimi devono presentare domanda di subingresso attraverso il portale telematico in uso al Suap entro 60 giorni dall'evento, allegando documentazione comprovante la qualità di erede (copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e, relativamente al settore merceologico alimentare, documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 4 (altrimenti nominare un preposto in possesso). In mancanza dei requisiti sopraelencati possono esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
7. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 13 - Revoca Autorizzazione di Tipo A

1. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo A, con le modalità di cui alla legge 241/90, di una delle seguenti fattispecie:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro 12 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnatogli per un periodo complessivo di mesi quattro in ciascun anno solare, fatti salvi i casi d'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I casi di gravidanza o di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche;
 - e) mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi, per un numero superiore a un trimestre.

Art. 14 - Sospensione Autorizzazione di Tipo A

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità, o di recidiva nella violazione delle norme di settore e/o di quelle contenute nel presente regolamento, il Dirigente del Servizio competente dispone, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per gli operatori del settore, su posteggio e itinerante, per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:
 - a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
 - b) l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato;
 - c) l'occupazione di una superficie maggiore di quella autorizzata;
 - d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercatale, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo;
 - e) il commercio di prodotti contraffatti, adulterati o non conformi alle normative poste a tutela del consumatore.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. È possibile richiedere la sospensione volontaria dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
 - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore.

Art. 15 - Criteri di variazione per miglitoria e scambio posteggi

1. Il competente ufficio rileva, annualmente, l'elenco dei posteggi liberi nel mercato e, prima di procedere a nuovo bando per l'assegnazione degli stessi, dà avviso agli operatori in esso presenti per eventuali istanze di miglitoria, mediante la formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c) a parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione e sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione;
4. Lo scambio consensuale dei posteggi può avere luogo solo successivamente alla revoca del titolo concessorio originario e al rilascio del nuovo titolo;
5. La mancata comunicazione dell'avvenuto scambio, comporta la sanzione di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98.

Art. 16 - Cessazione dell'attività di commercio di Tipo A

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in uno o più posteggi deve essere comunicata mediante il portale telematico in uso al Suap, allegando copia del documento di identità (solo se il modello non è firmato digitalmente). Contestualmente alla comunicazione telematica dovrà essere restituita l'autorizzazione originale all'ufficio competente.

TITOLO IV

GESTIONE DEI MERCATI

Art. 17 - Orario di accesso e di sgombero

1. I mercati si effettuano nella fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 15.00 (n. 9 ore).
2. Gli operatori, entro le ore 07.30, devono avere installato il proprio banco autoservizio e le attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 14.30, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero.
4. Entro le ore 15.00 tutti gli operatori debbono aver sgomberato l'intera area interessata al mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.
5. I posteggi che entro le ore 07.30 non risultano occupati dall' esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità di cui all'art. 11.
6. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 5 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 08.30.
8. Quando la giornata di mercato settimanale ricade in giorno festivo, il Dirigente del Settore competente, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticipare o posticipare la data, dandone avviso.
9. Non è ammesso lo svolgimento dei mercati nelle seguenti giornate festive, ferma restando, a richiesta preventiva dei rappresentanti di categoria, e valutati i preminenti motivi di pubblico interesse, la possibilità di confermare, anticipare o posticipare, con ordinanza del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, lo svolgimento del mercato, qualora lo stesso coincida con una delle suddette giornate:
 - 1 gennaio;
 - 6 gennaio;
 - Pasqua;
 - lunedì dell'Angelo;
 - 23 aprile "festa del Patrono della Città";
 - 1 maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - 1 novembre;
 - 8 dicembre;
 - 25 dicembre;
 - 26 dicembre.
10. Qualora, durante l'anno, non venissero svolte una o più giornate di mercato per ragioni non dipendenti dalla volontà degli operatori, tali giornate potranno essere successivamente recuperate in date da concordare con l'ufficio competente. Ai fini del recupero, i rappresentanti degli operatori sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Suap del mancato svolgimento del mercato.

Art. 18 - Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati

1. I banchi vendita, le merci e ogni altra struttura accessoria devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.
2. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio, ostruire passi carrabili, ingressi di abitazioni e di negozi.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

Art. 19 - Circolazione veicolare nei mercati

1. Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 è vietata la circolazione dei veicoli non autorizzati nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
3. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
4. È vietato collocare nel posteggio più di un automezzo adibito alla vendita.

Art. 20 - Disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo sia esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e in materia di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze ministeriali e comunali. È soggetto, inoltre, al rispetto delle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014, avente ad oggetto le "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi".
2. Al fine di garantire la sicurezza delle persone durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori devono attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza che sarà predisposto dal SUAP e portato a conoscenza degli operatori.

Art. 21 - Prescrizioni e divieti nei mercati

1. L'ordine e il regolare funzionamento dei mercati sono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito dei mercati.
2. È vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi del presente regolamento. Tale provvedimento deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
3. Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi. È vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.
4. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.
5. Le tende di protezione dei banchi e ogni altro elemento di copertura devono rientrare nella superficie assegnata, al fine di garantire il mantenimento delle distanze minime per il passaggio dei mezzi di soccorso nelle vie di transito interne (larghezza $\geq 3,50$ m; altezza libera $\geq 4,00$ m). I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m 2,00.

6. È vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
7. L'operatore mantiene pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata.
8. Al termine dell'orario di vendita gli operatori ripristinano l'area mercatale sgomberando il posteggio, pulendolo e smaltendo i rifiuti, attuando i regolamenti di igiene urbana e le specifiche disposizioni impartite per la raccolta e il conferimento in forma differenziata dei rifiuti.
9. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
10. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.
11. Nel caso in cui vengano offerti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgeniche devono essere apposti, a cura del venditore, appositi cartelli indicando i singoli prodotti ottenuti con tali modalità.
12. Ai soli venditori di piante e arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
13. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
14. È vietato disturbare con grida, schiamazzi o importunare i clienti con insistenti offerte di merci.
15. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IX.
16. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 22 - Dimensioni dei Posteggi

1. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono stabilite in almeno 32,00 mq.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dal comma 1.

TITOLO V

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 23 - SCIA per il commercio in forma itinerante

1. Per l'avvio dell'attività per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B), gli interessati, anche se non residenti nel territorio comunale, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite all'art. 23.
2. Con la SCIA, gli operatori sono abilitati all'esercizio del commercio in forma itinerante, nelle fiere e nei mercati tipici, nonché all'utilizzazione provvisoria dei posteggi dei mercati per come disciplinati dall'art. 11, e alla vendita a domicilio.
3. Ai sensi della L.R. n. 18/99 in materia di commercio pubblico, come modificata dalla L.R. 24/2018, gli operatori abilitati all'esercizio del commercio itinerante devono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso il predetto periodo; è inoltre fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.
4. In tutto il territorio comunale è vietato il trasporto e l'utilizzo di brande metalliche, carretti o altri supporti per essere collocati su suolo pubblico per la vendita in forma itinerante.

Art. 24 - Modalità di presentazione della SCIA

1. La SCIA di cui all'art. 23 è presentata attraverso il portale telematico in uso al SUAP, utilizzando esclusivamente il modulo informativo ivi presente. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e completo della necessaria documentazione di seguito elencata:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del dichiarante. In caso di società: del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente
 - b) dichiarazione per la prevenzione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
 - c) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
 - d) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se il richiedente è extracomunitario (se il permesso scade entro trenta (30) giorni, copia della ricevuta del permesso di rinnovo);
 - e) copia di un documento di identità e codice fiscale;
 - f) Statuto o atto costitutivo, in caso di società o associazione;

Per un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare (senza somministrazione), ulteriormente:

- g) certificazione del possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010;
 - h) scia sanitaria e ricevuta versamento ASP;
 - i) documentazione ASP: libretto di circolazione e dichiarazione circa l'indirizzo di ricovero del veicolo durante la pausa dall'attività.
2. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, devono presentare una «SCIA di vendita diretta di prodotti agricoli», ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 228/2001, specificando l'ubicazione dell'impianto produttivo. Alla SCIA va allegata la documentazione di cui al punto 1 (ad eccezione della certificazione di cui alla lettera g) più eventuali relazioni tecniche richieste, ad integrazione, dall'ASP.

3. L'impresa, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione della SCIA, può iniziare subito l'attività. L'Amministrazione ha tempo 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per verificare la sussistenza o meno dei requisiti.
4. L'Amministrazione, in caso di accertata carenza documentale, richiede integrazioni dandone avviso tramite portale, concedendo 30 giorni per la trasmissione della documentazione mancante; in caso di esito negativo l'Amministrazione adotta i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e la diffida a rimuovere gli eventuali effetti dannosi.

Art. 25 - Subingresso all'abilitazione di Tipo B

1. Per il subingresso nelle abilitazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, ad esclusione dei commi 2, 3, 4 e 7.

Art. 26 - Prescrizioni e divieti per l'attività itinerante

1. L'ordine e il regolare svolgimento del commercio itinerante, vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano in detti luoghi.
2. È fatto divieto di svolgere attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, salvi i casi contemplati nell'allegato A al presente regolamento:
 - a) a distanza inferiore a 500 mt dalle aree mercatali o comunque ospitanti mercati tipici o sagre nei giorni di svolgimento degli stessi, nonché da altri posteggi autorizzati su aree pubbliche, permanenti o temporanei;
 - b) nell'area compresa tra via D. Romeo, via De Nava, via Giorgio Miceli, viale Zerbi, lungomare Vittorio Emanuele, lungomare Italo Falcomatà, Piazza Garibaldi, via Aspromonte, via S. Francesco da Paola, via Campanella, via Castello, Piazza Castello, via Possidonea, via S. Marco, via Aschenez fino a via D. Romeo. Con ordinanza sindacale, per ragioni di ordine pubblico o per la tutela di aree di particolare pregio, possono essere individuate ulteriori aree del territorio nelle quali è escluso l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto sull'area pubblica ad eccezione delle zone interdette dalle norme regionali e da quelle vietate dal comma 2 del presente articolo.
4. L'operatore autorizzato all'esercizio del commercio in forma itinerante non può collocare omettere in mostra per la vendita le merci a terra e non può collocarle su banchi o altre attrezzature di vendita posizionati a terra.
5. L'esercizio del commercio itinerante a mezzo di veicolo appositamente attrezzato è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale. È vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo.
6. È fatto obbligo agli operatori di lasciare i luoghi utilizzati puliti, di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
7. È fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni salvo che per i venditori di dischi, musicassette e similari, limitatamente allo svolgimento della propria attività e sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. Si intendono integralmente richiamate nel presente regolamento, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e dalle ordinanze ministeriali vigenti in materia. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IX.

Art. 27 - Orario del commercio in forma itinerante

1. Si osserva la disciplina degli esercizi commerciali in sede fissa.

Art. 28 - Cessazione dell'attività di commercio di Tipo B

1. La cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) deve essere comunicata al Suap mediante il portale telematico in uso, allegando copia del documento di identità (solo se il modello non è firmato digitalmente) e della ricevuta della SCIA di avvio dell'attività. Qualora l'operatore sia in possesso di autorizzazione cartacea (rilasciata prima dell'introduzione della SCIA), questa dovrà essere restituita al Suap. In caso di autorizzazione smarrita, allegare alla pratica copia della denuncia di smarrimento del titolo.

Art. 29 - Street Food

1. Il divieto previsto dalla lettera b), comma 2 dell'art. 26, non si applica alle attività di commercio itinerante cosiddetto "Street food", esercitato da soggetti individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica avente le seguenti principali caratteristiche:
 - a) durata massima dell'autorizzazione: 3 anni;
 - b) numero massimo complessivo delle autorizzazioni: n. 5 (1 autorizzazione ogni singolo mezzo);
 - c) soggetti autorizzabili se già in possesso di abilitazione al commercio itinerante su area pubblica di tipo B;
 - d) dimensioni massime del mezzo itinerante street food: lunghezza mt. 7,00, larghezza mt. 2,55;
 - e) propulsione: preferibilmente con motore elettrico, con pedalata semplice e/o assistita (EPAC - Electric pedal assisted cycle), ovvero con motore Diesel a basso impatto (standard minimo: "Diesel euro 4");
 - f) attività stagionale;
 - g) concessione di un posteggio su area pubblica e corresponsione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione suolo temporanea.
2. L'attività di "Street Food" rispetta le seguenti prescrizioni generali:
 - a) merceologia: solo ed esclusivamente prodotti alimentari freschi, idonei al consumo immediato, con preferenza per i prodotti locali, della tradizione e della cultura italiana, calabrese e reggina e, in particolare prodotti e materie prime DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), STG (Specialità Tradizionale Garantita), PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) individuati ai sensi della vigente disciplina dell'Unione Europea. A tal fine, il provvedimento di autorizzazione riporta i prodotti esitabili;
 - b) utilizzo di recipienti, contenitori, piatti, posate e qualsivoglia ulteriore supporto e strumento compostabili, biodegradabili e/o riciclabili con la sola esclusione del vetro;
3. L'attività sarà regolamentata nel dettaglio dall'avviso pubblico contenente, fra l'altro, i criteri di selezione, le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni le quali, nei casi più gravi e nei casi di

recidiva, possono comportare la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata. L'avviso pubblico individua, all'interno delle aree previste dall'articolo 25, comma 2 lettera b), le specifiche localizzazioni nelle quali l'attività può essere svolta.

4. L'autorizzazione, rilasciata tramite procedura ad evidenza pubblica, è personale, legata esclusivamente al mezzo presentato in sede di gara ed è incedibile.

Art. 30 - Sospensione e revoca

1. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione di tipo B nei casi previsti dall'art. 14.
2. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo B nei casi previsti dall'art. 13.

TITOLO VI

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TEMPORANEO O STAGIONALE

Art. 31 - Autorizzazioni per posteggi temporanei

1. In particolari periodi dell'anno (feste civili e religiose, manifestazioni culturali, sportive o di altra natura), a seguito di apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale, il Dirigente indice procedura ad evidenza pubblica per l'autorizzazione di posteggi temporanei anche al di fuori di quelli individuati nell'allegato A al presente regolamento.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata solo a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.114/1998 ovvero in possesso della ricevuta della SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 32 - Autorizzazioni per posteggi stagionali

1. Limitatamente ai settori specificati al numero 10 dell'Allegato A e per il periodo ivi stabilito, il Dirigente del Settore, su richiesta degli interessati, può rilasciare l'autorizzazione dei posteggi stagionali a coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 ovvero in possesso della ricevuta della SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nel rispetto del divieto previsto dall'art. 26 comma 2.
2. Le istanze devono essere presentate, pena improcedibilità della domanda, almeno 45 giorni prima della decorrenza del periodo suddetto e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria generale dell'area in scala 1:500 con indicazione delle vie e delle piazze comprese nel raggio di mt. 200;
 - b) progetto in scala 1:100 delle opere da realizzare, corredato di piante sezione e prospetti;
 - c) copia dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/1998.
3. La Giunta Comunale, per i settori di cui al comma 1, con proprio provvedimento, da adottarsi almeno sessanta giorni prima del periodo previsto per l'inizio della vendita, può localizzare le aree idonee e il numero dei posteggi da assegnare nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e dal regolamento.

TITOLO VII

TRIBUTI

Art. 33 - Modalità di pagamento dei tributi comunali

1. I titolari di posteggio sono assoggettabili al pagamento del Canone Unico Patrimoniale e di tasse e tributi comunali, le cui tariffe e modalità di riscossione saranno stabilite con deliberazioni del Consiglio Comunale e, comunque, da quelle in atto in vigore.
2. In sede di fissazione delle tariffe l'organo comunale competente potrà stabilire, nel rispetto della normativa vigente, particolari agevolazioni tariffarie, articolate per categorie e settori, da applicare agli operatori commerciali operanti nel territorio comunale, fino all'esenzione completa dei tributi stessi esclusivamente per i commercianti che partecipano ai mercati posti nelle varie aree del Comune.
3. La riscossione delle tasse deve avvenire attraverso versamento su c/c postale intestato al Comune di Reggio Calabria o ad altra società incaricata del servizio.

TITOLO VIII

MERCATI TIPICI O SETTORIALI, FIERE O SAGRE E MERCATI SPECIALI

Art. 34 - Norme in materia di funzionamento dei mercati tipici o settoriali, delle fiere e delle sagre

1. I mercati tipici o settoriali, le fiere e le sagre possono essere gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di Fiera e Sagra, oppure possono essere affidati a comitati Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite avvisi pubblici ai quali possono partecipare tutti gli operatori economici del commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6 e di quelli ulteriori e specifici richiesti dal bando.
3. L'orario di svolgimento, modalità di accesso degli operatori, assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, prescrizioni e divieti, ed ogni altra norma in materia di funzionamento dei mercati tipici, sagre e fiere, sono disciplinati dall'avviso pubblico. Per quanto non espresso dal bando si applicano le disposizioni previste dal Titolo III e IV del presente regolamento.
4. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nello stesso mercato tipico o settoriale o sagra.

Art. 35 - Tipologie Merceologiche dei mercati tipici o settoriali, fiere e sagre

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, come previsto dall'art. 28, comma 15 del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 3 comma 2 della L.R. n. 18/99, nei mercati tipici settoriali e Sagre disciplinati dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: alimentari – non alimentari.

Art. 36 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. La revoca e la sospensione della autorizzazione sono disciplinate dagli artt. 13 e 14.

Art. 37 - Mercati speciali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale, la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana, possono essere realizzati, sulle aree pubbliche comunali, mercati speciali, anche non rientranti nella disciplina del commercio (Farmer's market, mercatino del vintage, mercatino dell'artigianato artistico, ecc.), a carattere temporaneo o permanente.
2. I mercati speciali possono essere gestiti direttamente dal Comune oppure possono essere affidati in concessione ad Associazioni, Consorzi o Cooperative dedicati allo specifico settore.
3. L'attività relativa a ogni singolo mercato speciale sarà regolamentata nel dettaglio dall'avviso pubblico contenente, fra l'altro, le modalità di partecipazione, i criteri di selezione, le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni le quali, nei casi più gravi e nei casi di recidiva, possono comportare la sospensione ovvero la revoca della concessione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Sanzioni

1. Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999.

Art. 39 - Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione delle limitazioni e divieti stabiliti agli artt. 20, 25 e 32, oltre alle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 274/2000 e fermo restando quanto disposto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, è intimata dagli organi preposti alla vigilanza nello stesso verbale di contestazione la rimozione immediata dell'attività abusivamente svolta e, in caso di inottemperanza all'intimazione suddetta, è disposto il sequestro ai fini della confisca della struttura o della merce che forma oggetto dell'attività abusiva.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 40 articoli e n. 1 allegato, entrerà in vigore decorsi quindici giorni successivi a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio.